

**REGOLAMENTO (CE) N. 258/95 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 febbraio 1995**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento;

considerando che è opportuno applicare la deroga prevista dall'articolo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 3223/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore il 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri<sup>(4)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 1.